



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. 133/2025 P.U.

Il G.D.,

letta la proposta di piano di ristrutturazione, nonché la relazione dell'organismo di composizione della crisi volto ad attestarne la fattibilità economica;
ritenuto che la stessa, *prima facie*, soddisfi i requisiti di legge ex art. 70 CCII;
ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio anche perché imposto dalla tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa ai fini dell'eventuale omologa;

P.Q.M.

- a) dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;**
- b) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale oppure del Ministero della giustizia;**
- c) assegna ai creditori un termine non superiore a 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;**
- d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- e) avverte che, nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;**
- f) fissa, per l'eventuale omologazione del piano, l'udienza del 10/2/2026, ore 9.30.**

Brindisi, 22.09.2025

Il Giudice
Dott. Antonio Ivan Natali



TRIBUNALE DI BRINDISI

Settore Procedure Concorsuali

Al sig. Giudice Delegato

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e 68 e ss. D Lgs 14/2019 e successive modifiche da ultimo D Lgs 83/2022

Per CONTE GIUSEPPE [REDACTED] a
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito, (C.F. DPPGPP83R02F152V) in Oria (Br) alla via Torre S. Susanna n 63, che lo rappresenta e difende nella presente procedura. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli art.134 terzo comma e 176 secondo comma c.p.c., a mezzo posta elettronica pec: giuseppedippolitolegale@pec.it, e disgiuntamente alla Dott.ssa Anna Calzolari, in San Donaci (Br), alla via Grassi, 10, C.F. CLZNN75R51E506J, pec anna.calzolari@pec.it, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente indirizzo pec giuseppedippolitolegale@pec.it e/o anna.calzolari@pec.it,

PREMESSO che

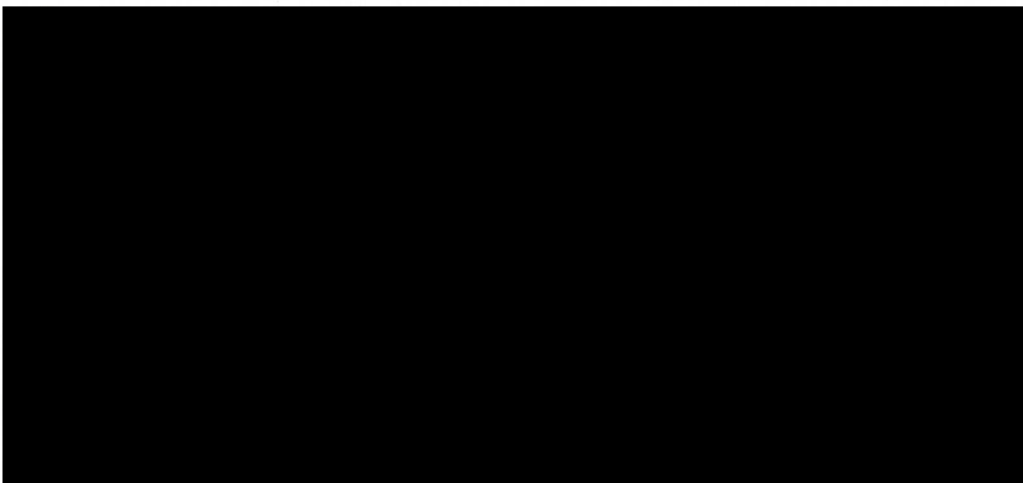
1. non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa (cfr. copia carta identità e codice fiscale – allegato n. 1);

2. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore/piano consumatore/liquidazione controllata;
3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. tale squilibrio trova le proprie cause in varie vicende di cui si relazionerà meglio innanzi;
5. ha predisposto il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
6. la composizione dei debiti è indicata nel presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
7. è previsto il pagamento parziale dei crediti ipotecari e parziale dei creditori privilegiati e chirografi. Infatti, l'incapienza patrimoniale del ricorrente determina, ipso iure, la falcidia di alcuni crediti privilegiati con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo. Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione della totalità dei beni immobili del ricorrente sul quale insiste la prelazione, circostanza verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

Il Tribunale di Brindisi ha nominato l'avv. De Guido Samuele per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nella procedura rubricata al n. 2195/2024 V.G. (cfr. provvedimento di nomina O.C.C. - allegato n. 2).

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E VOLONTARIETA' DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Sulla base delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta risulta che l'origine dell'indebitamento può ascriversi a diverse vicende personali che hanno destabilizzato gli istanti da ogni punto di vista. Infatti nel 2012, a soli 15 mesi di età, inizia un doloroso percorso di



[REDAZIONE] Oltre alle gravi problematiche di salute del [REDAZIONE] nel 2014 inizia un lungo percorso di separazione dal coniuge da cui l'istante ha avuto 3 figli. Veniva assegnato un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensile (inizialmente euro 600,00 mensili) oltre alle spese extra (cfr copia [REDAZIONE] e sentenza di separazione – allegato n. 3 e 4).

Ciò ha comportato una serie di disagi economici che non hanno consentito più di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte stante la priorità e la necessità di impegnare buona parte del reddito mensile nelle visite mediche e cure in quanto le somme derivanti dai risparmi nonché quelle successivamente prese in prestito non sono state sufficienti a coprire tutti i costi sostenuti negli anni. Né, tantomeno, l'istante ha potuto contare sul sostegno economico del coniuge, ormai separato.

Si fa quindi sentire prepotentemente l'effetto della crisi economica che ha colpito l'istante, il quale, già impegnato nel mantenimento dei figli, ha iniziato ad arretrarsi nelle rate del mutuo contratto con MPS.

Infatti, nel momento in cui si è creata una sproporzione tra rapporto rata/reddito, l'istante ha iniziato ad arretrarsi con i vari impegni mensili contratti.

Allo stato l'istante versa dunque in una situazione di sovra indebitamento così come definita dalla legge, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che emerge, nel caso de quo ictu oculi, dall'esposizione debitoria descritta rispetto all'entità del patrimonio personale del debitore ovvero in uno stato di «crisi» come definito dall'art. 2 del D lgs 83/2022 "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". Tutto ciò anche con la responsabilità delle finanziarie che hanno aggravato lo stato di dissesto dell'istante, in quanto hanno concesso credito consapevoli dell'impossibilità dell'istante di poter onorare le obbligazioni assunte stante la netta sproporzione tra rata mensile e reddito mensile. Risulta oggettivamente impossibile per l'istante pagare una rata complessiva mensile di euro 1.021,54 a fronte delle sue capacità reddituali mensili pari ad euro 2.000,00 circa, se si considerando le spese necessarie al sostentamento.

Infatti le rate derivanti dai vari finanziamenti contratti sono le seguenti:

CREDITORE	RATA
MPS	497,54
IBL Cessione n. [REDACTED]	314,00
IBL Delega n. [REDACTED]	210,00
	<u>1.021,54</u>

Ai fini del calcolo della quota cedibile per il pagamento della rata, in sede di concessione del finanziamento occorre valutare l'importo della rata massima

che il soggetto finanziato può sopportare. Nel caso si partisse dallo stipendio netto contenuto in busta paga, basta moltiplicare quella cifra per il numero di mensilità contrattuali (in genere 13 per i dipendenti statali, pubblici ed i pensionati, per ottenere lo stipendio netto annuo.

Quindi si riporta il dato su base mensile dividendolo per 12 e ancora per 5, per ottenere infine il **Quinto massimo cedibile**.

Nel caso di specie, già solo per i finanziamenti successivi a MPS (quando già era in corso un mutuo con MPS) l'istante sosteneva una rata mensile complessiva di circa euro 500,00 (se si considerano anche i finanziamenti nelle more estinti come elencati nella visura CRIF) a fronte dello stipendio mensile di euro 2.000,00 circa lordo (cfr. certificato contributivo storico INPS – allegato n. 5).

Pertanto l'importo cedibile sarebbe stato al più di euro 300,00 $(2.000,00 - 497,54)/5$ e non invece di euro 1.021,54!!!!

Quindi anche per i successivi finanziamenti concessi da MPS non è stato valutato il merito creditizio da parte di IBL.

Pertanto le finanziarie e le banche hanno continuato a concedere credito all'istante pur nella consapevolezza di non poterlo onorare, stante oltretutto l'avvenuto pignoramento immobiliare.

Ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d lgs 147 del 26 ottobre 2020 *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Risulta chiaro che il soggetto finanziatore non ha affatto tenuto conto del merito creditizio dell'istante come dettato dall'art. 68 d lgs 12 gennaio 2019 n. 14, ovvero *“ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di*

equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'improvviso e imprevedibile verificarsi di eventi che ha reso impossibile l'onorare i debiti maturati, oltretutto concessi con leggerezza dalle finanziarie.

Come possiamo di sotto sintetizzare la situazione redditizia dell'istante:

REDDITO NETTO 2023: 28.500,00 EURO

(cfr. 730 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 - allegato n. 6)

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'improvviso e imprevedibile verificarsi di eventi che ha reso impossibile l'onorare i debiti maturati.

Si precisa che il nucleo familiare è composto dall'istante e da:

- [REDACTED] coniuge dal 2015
- (cfr. certificato di famiglia e residenza - allegato n. 7).

TOTALE PASSIVO

Nella tabella seguente si riporta l'ammontare delle singole obbligazioni a carico del ricorrente con specifica di eventuali privilegi ed indicazione delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse.

I dati indicati nella sottostante tabella, su cui è stato costituito il presente piano, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste ai creditori, ottenuti dal ricorrente

e dalla documentazione ricevuta dagli stessi creditori. Il tutto è stato messo a disposizione del professionista delegato.

CREDITORE	PRIVILEGIO/PIG NORATIZIO	CHIROGRAFO	TOTALE DEBITO
REGIONE PUGLIA	530,56	0,00	530,56
AMCO GIA' MPS	146.627,97	8.500,00	155127,97
ADER	0,00	486,73	486,73
ACI BRINDISI	0,00	939,65	939,65
IBL Cessione n. [REDACTED]	0,00	26.376,00	26376,00
IBL Delega n. [REDACTED]	0,00	20.790,00	20790,00
	<u>147.158,53</u>	<u>57.092,38</u>	<u>204.250,91</u>

- REGIONE PUGLIA: Posizione debitoria maturata a seguito del mancato pagamento dei bolli relativi agli anni 2023 e 2024 per il motoveicolo targato [REDACTED], l'anno 2023 per il motoveicolo targato [REDACTED] e 2011 per il motoveicolo targato [REDACTED] (cfr. documentazione attestante il debito REGIONE PUGLIA- allegato n. 8);
- AMCO GIA' MPS: il credito della Banca trae origine dalla stipula da parte del sig. CONTE Giuseppe con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del contratto di mutuo fondiario del [REDACTED] 2009 con atto del Notaio Avv. [REDACTED], notaio in [REDACTED], iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di [REDACTED], repertorio n. [REDACTED] - raccolta n. [REDACTED] registrato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] 2009 al n. [REDACTED] per l'originaria somma di Euro 93.000,00 (doc. 5 - contratto di mutuo), in forza del quale veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado il [REDACTED] 2009 a garanzia del proprio diritto di credito, sino alla concorrenza di Euro 186.000,00, presso l'Ufficio Provinciale di [REDACTED] Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio ai nn. reg. gen. [REDACTED] reg. part. [REDACTED] sull'immobile di seguito descritto: Immobile sito in

[REDACTED]

di proprietà di Conte Giuseppe. In virtù della decadenza dal beneficio del termine la banca ha incardinato la procedura esecutiva n. [REDACTED] RGES presso il tribunale di [REDACTED] allo stato sospesa. In data 1 dicembre 2020 la Banca avrebbe ceduto il credito ad AMCO. Ad oggi pende giudizio di merito avanti al Tribunale Ordinario di [REDACTED], concluso con sentenza di condanna n. [REDACTED] (cfr. documentazione attestante il debito AMCO GIA' MPS - allegato n. 9);

- ADER: posizione debitoria maturata a seguito di cartelle e tributi non pagati. Si precisa che per tale posizione debitoria vi è in corso un rateizzo (cfr. documentazione attestante il debito ADER - allegato n. 10)
- ADER LAZIO: posizione debitoria maturata a seguito di una multa automobilistica non pagata (cfr. documentazione attestante il debito ADER LAZIO - allegato n. 11)
- IBL: posizione debitoria derivante da un residuo di finanziamento con cessione del quinto concesso da IBL BANCA in data [REDACTED] dell'originario importo di euro 37.680,00 da restituire in 120 rate dell'importo di euro 314,00 mensili (cfr. documentazione attestante il debito IBL - allegato n. 12)
- IBL: posizione debitoria derivante da un residuo di finanziamento per mezzo di delega concessa da IBL BANCA in data [REDACTED] dell'originario importo di euro 25.200,00 da restituire in 120 rate dell'importo di euro 210,00 mensili (cfr. documentazione attestante il debito IBL - allegato n. 13)

Non risultano ulteriori debiti nei confronti del sistema bancario (cfr. CRIF, Banca d'Italia - allegato n. 14 e allegato n. 15) né nei confronti di altri enti quali

ADE, INPS, INAIL e Camera di Commercio (cfr. report ADE, INPS, INAIL, Camera di Commercio - allegato n. 16, 17, 18 e 19).

La su descritta attribuzione a cause esogene ed inevitabili del sovra indebitamento, che si ritiene indiscutibile chiarisce e spiega l'ineluttabilità della situazione debitoria creatasi in capo al ricorrente e l'assoluta mancanza di responsabilità dello stesso nel determinarla. Lo stesso è stato, infatti, letteralmente costretto ad assumere tutte le predette obbligazioni.

Il patrimonio del ricorrente è così costituito:

TOTALE ATTIVITA'

L'istante risulta intestatario di:

- immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED] (cfr. visura catastale terreni e fabbricati - allegato n. 20 e 21).

Tale immobile risulta essere stato valutato a mezzo di perizia di stima a firma Geom. [REDACTED] in euro 33.848,00 (cfr. perizia di stima immobile - allegato n. 22).

L'istante risulta proprietario di:

- Motoveicolo targato [REDACTED] unico mezzo in uso
(cfr. visura PRA - allegato n. 23).

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI

Riguardo la solvibilità e la diligenza del ricorrente nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si precisa come lo stesso non abbia mai subito protesti come da visura o esecuzioni (cfr. visura protesti e casellario giudiziario – allegato n. 24 e n. 25).

La propria condotta finanziaria è stata, sotto questo aspetto, corretta avendo tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte fino all'intervenuta crisi.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il ricorrente, premesso di percepire un attuale reddito mensile pari a 2.000,00/2.400,00 circa (variabile in base agli straordinari) buste paga 2024 e 2025 – allegato n. 26), illustra la modalità proposta di risoluzione della presente crisi da sovra indebitamento.

Il presente piano di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura integrale della prededuzione del professionista incaricato per la predisposizione del piano nonché dell'occ nominato, il pagamento integrale dei creditori privilegiati relativi agli enti pubblici, nonché il pagamento in misura parziale dei restanti creditori privilegiati e chirografari come appresso specificatamente dettagliato.

Premesso che:

- a) impiega il reddito mensile percepito di circa 2.000,00 euro nel pagamento di euro 800,00 per alimenti e pulizia e gestione della casa in genere (di cui euro 400,00 corrisposti dall'istante ed euro 400,00 dal coniuge titolare di un reddito mensile di circa euro 1.300,00), euro 400,00 per mantenimento, 200,00 per utenze, euro 200,00 per spostamenti, euro 300,00 per spese varie,

residuando così la somma di euro 500,00 circa mensile circa da devolvere nel presente piano a favore dei creditori;

b) nel caso di specie risulta ragionevole, la convenienza del piano per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, in funzione della totale incapacienza di beni di proprietà dell'istante nei confronti dei creditori di grado successivo al primo. Inoltre la valutazione della convenienza del piano deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive singolari funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali che, con ogni probabilità, non andrebbero a soddisfare né i creditori privilegiati né tanto meno i creditori chirografari.

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria interessa tutti i creditori privilegiati e/o chirografi che dalla liquidazione della totalità dei beni verrebbero soddisfatti in una percentuale nettamente inferiore a quella che oggi si propone con il presente piano.

Il valore complessivo dei beni intestati all'istante, si è detto, ammonta a complessivi euro 33.848,00 euro

IMMOBILI	VALORE CTP		VALORE PREZZO MINIMO
ABITAZIONE	33.848,00	RIBASSO 25%	25.386,00
VALORE TOTALE BENI			25.386,00

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria interessa anche gli altri creditori privilegiati e/o chirografi che dalla liquidazione della totalità dei beni verrebbero soddisfatti con una percentuale quasi pari allo 0% (considerando il prezzo minimo al netto delle spese di procedura) a fronte invece della percentuale che si propone nel presente piano ai creditori privilegiati e chirografari.

Pertanto il piano, pur prevedendo la falcidia dei creditori privilegiati e chirografari, assicura agli stessi il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene, ovvero pari ad euro 38.000,00 circa;

c) la legge dispone che il piano preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non prevedendo termini perentori per la regolarizzazione dei debiti;

d) ai sensi della legge "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri";

e) sempre ai sensi della legge nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. Si precisa che l'istante non ha allo stato ulteriori fonti di reddito tali da poter impegnare nel presente piano;

tutto quanto sopra premesso

il presente piano di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori presenti, prevede il pagamento come di seguito specificatamente dettagliato a mezzo di n. 108 rate dell'importo di euro 494,53 cadauna:

Riepilogo:

	DEBITI	% SODDISFO	IMPORTO
ONORARIO OCC	5.900,00	100%	5.900,00
ONORARIO AVV.	5.200,00	100%	5.200,00

ONORARIO ADVISOR	5.200,00	100%	5.200,00
REGIONE PUGLIA	530,56	100%	530,56
AMCO GIA' MPS	146.627,97	23%	33.724,43
ADER	486,73	5%	24,34
AMCO CHIROGRAFO	8.500,00	5%	425,00
IBL Cessione n. [REDACTED]	26.376,00	5%	1.318,80
IBL Delega n. [REDACTED]	20.790,00	5%	1.039,50
ACI BRINDISI	939,65	5%	46,98
TOTALE DEBITORIA	220.550,91		53.409,61

Si fa presente che tra il deposito del presente piano e la data di omologa tali importi potrebbero subire delle variazioni in relazione al maturare di eventuali interessi, spese ecc. Gli istanti si impegnano a valutare la legittimità degli importi specificati e a riconoscere il diverso importo nel pagamento delle rate in sede di omologa.

Circa la durata del piano, la legge dispone che il piano preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non prevedendo termini perentori per la regolarizzazione dei debiti. In tal senso numerose pronunce di vari Tribunali (**Tribunale di Catania** (R.G. n. 674/2015 - Decreto di Omologazione del piano che prevede un pagamento rateale con durata di **15 anni**; **Tribunale di Teramo** (R.G. n. 848/2014 - Decreto di Omologazione del piano di un totale n. **300 mesi**; **Tribunale di Catania** (R.G. n. 235/2014 - Decreto di Omologazione del piano in **140 mesi**, **Tribunale di Lucca** (Decreto di Omologazione del 14/08/2014, **Tribunale di Pistoia** (R.G. n. 6/2014 - Decreto di Omologazione del 23/02/2015, **Tribunale di Catania** (R.G. n. 2655/2013 - Decreto di Omologazione del piano a **132 mesi** per tutti i debiti; **Tribunale di Bergamo** (R.G. n. 25/2015 - Decreto di Omologazione del 31/03/2015, **Tribunale di Lucca** (Decreto di Omologazione del piano per n. 204 rate mensili, **Tribunale di Napoli** (Ansa del 29/10/2015 "Omologa Piano del Consumatore" in **17 anni e otto mesi**", **Tribunale di Napoli** (decreto del 28/10/15 "Omologa Piano del Consumatore di **213 rate mensili**; **Tribunale di**

Catania ha omologato il Piano che, nel dettaglio, prevede il pagamento del debito residuo in 10 anni; Sentenza del Tribunale Bergamo, sez. II civile, sentenza 31/03/2015 n° 24 "Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale può accogliere il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge n.3/2012 senza operare ulteriori valutazioni di merito, se non vi è contestazione da parte dei Creditori".

Sul punto è intervenuta da ultimo la Cassazione civile con sentenza n. 27544/2019 del 28.10.2019 che ha rilevato la legittimità del piano del consumatore oltre i 5 anni.

Nel caso specifico il piano prevede la soddisfazione dei creditori in un lasso di tempo di anni 9. Si fa presente che la legge dispone che la proposta preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non dettando al contempo in nessun modo dei tempi per la regolarizzazione della debitoria.

Considerando anche l'età dell'istante, secondo gli indici Istat relativi al tasso di mortalità si rileva come nel sud Italia la aspettativa di vita per gli uomini si attesta ad anni 85. L'istante, di anni ■■■, dovrebbe terminare di onorare il piano quando avrà compiuto ■■■ anni, quindi ben al di sotto della media nazionale. Ad ogni buon conto qualora il piano non dovesse essere rispettato l'istante decadrà dal beneficio in quanto lo stesso non costituisce novazione dell'obbligazione originaria.

Premettendo che la legge non prevede un limite di durata del piano, si evidenzia che circa la durata della procedura all'art. 12 bis si prevede al co. 6 che "L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta".

Tale norma deve essere letta alla luce del principio generale sancito in materia

di concordato all'art. 181 L.F. sulla - Chiusura della procedura- che stabilisce: "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 161." L'assimilazione della procedura di sovraindebitamento al concordato prevede, secondo il medesimo principio, la chiusura della procedura all'omologazione entro e non oltre sei mesi dalla domanda. Ulteriore conferma del principio sancito dall'art. 12 bis L. 3/12 è la previsione della deroga a tale principio prevista dall'art. 14 quinquies, il quale, al comma 4 prevede che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undicies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". Orbene è di tutta evidenza che la citata legge Pinto, alla base della determinazione della ragionevole durata, non trovi applicazione nel caso di specie, in quanto la stessa prevede la durata massima di sei anni con riferimento a procedimenti concorsuali (giudiziali) finalizzati alla vendita dei beni e soddisfazioni dei creditori. Nel caso che ci riguarda il termine ridotto a sei mesi si giustifica con l'obiettivo del procedimento di raggiungere la conclusione del piano con i creditori. Ciò significando che tutti gli eventi successivi all'omologa di tale accordo non riguardano la procedura, bensì l'esecuzione dell'accordo con risvolti privatistici ed efficacia esclusiva tra le parti. In altri termini, con la chiusura della procedura all'omologa del piano, il tempo successivo previsto per il pagamento dilazionato dei debiti non può essere imputato alla procedura ormai chiusa, bensì alla sola esecuzione dell'accordo concluso.

Si evidenzia che i compensi professionali per onorare le spese di procedura ivi compresi quelli per la relazione dell'esperto, concordati in euro 5.900,00 al netto

dell'acconto già detratto di euro 500,00 e compreso CAP al 4%, nonché dell'advisor e legale, concordati in euro 5.000,00 cadauno oltre accessori come per legge, nonché ulteriori costi/onorari che dovessero essere sostenuti in funzione della presente procedura, andranno pagati con il versamento delle prime rate ex art. 6 comma d D Lgs 14/2019 e 83/2022.

Le rate verranno corrisposte mensilmente direttamente ai conti intestati ai creditori secondo le specifiche Iban che verranno fornite dagli stessi.

Sarà lo stesso istante a provvedere, previo saldo delle spese di procedura come sopra riportate con il versamento delle prime rate, al soddisfacimento in ordine cronologico di invio coordinate, di tutti i creditori indicati nel piano, i quali avranno fornito all'OCC le coordinate bancarie con i relativi codici IBAN, avendo cura di esibire all'OCC le quietanze di pagamento al credito con cadenza trimestrale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito

- di dichiarare l'apertura della procedura di piano del consumatore di cui all'art. 67 e ss. D Lgs 14/2019 e successive modifiche da ultimo D Lgs 83/2022;
- di disporre con decreto, ai sensi dell'art. 70 D Lgs 14/2019, la pubblicazione su sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
- di disporre la comunicazione entro 30 giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori, nonché i successivi adempimenti ex art. 70 D Lgs 14/2019;

pag. 17.png

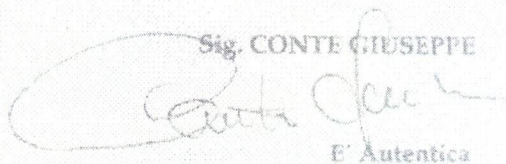
di disporre che, sino al momento dell'omologazione non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00

Salvo ogni altro diritto.

Brindisi li 24.7.25

Sig. CONTE GIUSEPPE

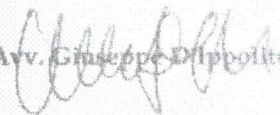


E' Autentica

Dott.ssa Anna Calzolari



Avv. Giuseppe D'Ippolito



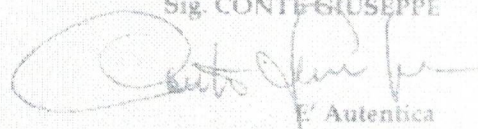
Delego a rappresentarmi nella procedura l'Avv. Giuseppe D'Ippolito, (C.F. DPPGPP83R02F152V) in Oria (Br) alla via Torre S. Susanna n 63, pec giuseppedippolitolegale@pec.it e la Dott.ssa Anna Calzolari C.F. CLZNN75R51E506)), in San Donaci (Br) alla via Grassi, 6, pec anna.calzolari@pec.it. Dichiaro di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo pec giuseppedippolitolegale@pec.it e anna.calzolari@pec.it.

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13,

D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Brindisi li 24.9.25

Sig. CONTE GIUSEPPE



E' Autentica

Dott.ssa Anna Calzolari

Avv. Giuseppe D'Appolito

Si allega:

- RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC

- 1) copia carta identità e codice fiscale
- 2) provvedimento di nomina O.C.C.
- 3) [REDACTED]
- 4) sentenza di separazione
- 5) certificato contributivo storico INPS
- 6) 730 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
- 7) certificato di famiglia e residenza
- 8) documentazione attestante il debito REGIONE PUGLIA
- 9) documentazione attestante il debito AMCO GIA' MPS
- 10) documentazione attestante il debito ADER

- 11) documentazione attestante il debito ADER LAZIO
- 12) documentazione attestante il debito IBL
- 13) documentazione attestante il debito IBL
- 14) Crif
- 15) Report Banca D'Italia
- 16) Report ADE
- 17) Report INPS
- 18) Report INAIL
- 19) Report Camera di commercio
- 20) visura catastale terreni
- 21) visura catastale fabbricati
- 22) perizia di stima immobile
- 23) visura PRA
- 24) visura protesti
- 25) casellario giudiziario
- 26) buste paga 2024 e 2025
- 27) estratti conto

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

***Composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss.
del D.lgs. n.14 del 12/01/2019, come modificato dal D.lgs. n. 83 del 17/06/2022***

Istante: CONTE GIUSEPPE [REDACTED]

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA E ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ
DELL'OCC EX ART. 65 E SS. D.LGS. N. 14/2019 E SS.MM.II..**

Il sottoscritto **Avv. Samuele De Guido (C.F.: DGDSML92E12B180L)**, con studio legale in Mesagne (BR), alla via Accademia Affumicati n.4 (Tel./Fax: 0831773834; PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it), nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi nella procedura R.G. n. 2195/2024 V.G. (Giudice Delegato: Dott. S.M. Sales) con provvedimento del 17/06/2024 (allegato A), relaziona sulla fattibilità della proposta di piano presentata dal Sig. **CONTE GIUSEPPE** [REDACTED]

[REDACTED] (cfr. copia della carta d'identità - allegato n. 1 al Piano), domiciliato ai fini della presente procedura in Oria (BR) alla via Torre S. Susanna n.63, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito (C.F.: DPPGPP83R02F152V) che, unitamente alla Dott.ssa Anna Calzolari (C.F.: CLZNN75R51E506J), avente studio in San Donaci (BR), alla via Grassi n.10, lo rappresenta e difende nella presente procedura (indirizzi PEC: giuseppedippolitolegale@pec.it e anna.calzolari@pec.it) in forza di apposita procura a margine del Piano del consumatore.

Lo scrivente premette che, come meglio si dirà nel corpus della presente relazione, nel caso di specie si ritengono sussistenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi *ex lege* previsti per l'accesso alla presente procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento in quanto il Sig. Conte Giuseppe, persona fisica che non svolge attività d'impresa, rientra nella categoria di consumatore.



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

Il Sig. Conte, infatti, è dipendente statale presso [REDACTED]
[REDACTED] (allegato n.26 al Piano).

Fatta tale premessa, appare ora opportuno precisare che la presente relazione è frutto dei risultati emersi dall'esame della documentazione allegata al Piano e prodotta direttamente dall'istante e dai suoi Procuratori in occasione degli incontri tenutisi presso lo studio dello scrivente ed a mezzo email, nonché dalla ulteriore documentazione richiesta ed acquisita direttamente (sia dallo scrivente, sia dall'Avv. D'Ippolito e dalla Dott.ssa Calzolari i quali hanno assistito il Sig. Conte nella presentazione dell'istanza e nella redazione della proposta del piano ridetta) dagli enti e dai creditori (cfr. verbale incontro del 24/10/2024 – allegato B; missive di richieste di specifica dei crediti ad enti e creditori – allegato C; riscontri da parte di enti e precisazione dei crediti dei creditori – allegati indicizzati nel prosieguo della presente relazione e nel Piano).

Dall'esame dei documenti acquisiti è emerso che il nucleo familiare, al momento del deposito dell'istanza, è così costituito (cfr. certificato di stato di famiglia con residenza ed estratto riassuntivo di atto di matrimonio – allegato D):

- CONTE GIUSEPPE [REDACTED]
[REDACTED] (istante);

- [REDACTED]
[REDACTED] (coniuge dell'istante [REDACTED])

Va tuttavia precisato che l'istante, prima del matrimonio con [REDACTED], è stato coniugato, dal [REDACTED] al [REDACTED] data di pubblicazione della sentenza di Divorzio emessa dal Tribunale di Brindisi [REDACTED] con [REDACTED]

[REDACTED] con la quale ha avuto tre figli,

[REDACTED] I tre figli, come stabilito nella succitata sentenza di divorzio, sono stati affidati alla madre, vivono con ella [REDACTED] e per essi il Sig. Conte versa l'assegno di mantenimento mensile di € 400,00.



* * *

**CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE
NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione da egli fornita (che si ritiene completa ed attendibile) e da quella acquisita nel corso della presente procedura è emerso che le ragioni dell'attuale situazione di indebitamento sono riconducibili a concomitanti vicissitudini lavorative, familiari e personali del debitore.

Invero, è emerso che egli, nel 2006, si è trasferito a [REDACTED] per motivi di lavoro e, per i primi anni, ha vissuto in locazione. In seguito, nel 2007, ha contratto matrimonio con [REDACTED] (all'epoca disoccupata) e nel 2008 sono nati, da parto gemellare, i primi due figli dell'istante, [REDACTED] [REDACTED]. Nel 2009, assieme alla ex moglie, ha deciso di acquistare casa a [REDACTED] (ove i prezzi erano più bassi rispetto a [REDACTED]) e, pertanto, ha richiesto ed ottenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena l'accensione di un mutuo ipotecario (allegato n.9 al Piano) per € 93.000,00, da restituire in trent'anni con rate mensili di circa € 500,00 ed ha acquistato casa sita in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nel gennaio del 2010, poi, è nato il terzogenito dell'istante, [REDACTED]

Va detto che, secondo quanto riferito dal Conte in occasione del primo colloquio verbalizzato con lo scrivente, essendo all'epoca quella dell'istante una famiglia monoreddito, egli per fronteggiare le incrementate spese familiari e rispettare il piano di ammortamento del contratto di mutuo ha fatto ricorso a piccoli finanziamenti e carte revolving.

In seguito, nel marzo del 2011, tra l'istante e [REDACTED] è intervenuta la separazione consensuale, dichiarata con decreto di omologa del Tribunale di Lecce [REDACTED], in base alle cui condizioni stabilite il Sig. Conte ha inizialmente versato un assegno mensile di mantenimento, per i tre figli e per la madre, pari a € 600,00 (poi rideterminato in € 400,00 per i soli figli, in sede di ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta con sentenza del Tribunale di Brindisi [REDACTED])



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

Nel giugno del 2015, quindi, il Sig. Conte si è risposato con la succitata [REDACTED] e con ella convive [REDACTED] di proprietà della Sig.ra [REDACTED]

È accaduto, inoltre, che [REDACTED] ha subito un primo ricovero in [REDACTED] ed il conseguente trasferimento a [REDACTED]

Tutta la serie di circostanze e vicissitudini appena esposte ha comportato un elevato incremento di costi e oneri per il Sig. Conte il quale, non riuscendo a far fronte a tutte le uscite con il solo proprio stipendio, ha perciò subito una forte crisi economica e si è arretrato nel pagamento delle rate di mutuo fino a che la Banca mutuante MPS, nel 2017, ha comunicato al Conte la decadenza dal beneficio del termine e la revoca di tutti i rapporti con egli intrattenuti (cfr. il già richiamato allegato n.9 al Piano). È, peraltro, emerso che l'odierno istante, nel vano tentativo di ricomporre la propria situazione finanziaria o, quantomeno, di far fronte alle spese necessarie al proprio sostentamento, al mantenimento dei figli ed alle cure [REDACTED], nel 2022 ha richiesto ed ottenuto l'accesso al credito bancario dapprima mediante una cessione del quinto concessa da IBL BANCA in data 21/02/2022 per un importo originario € 37.680,00 da restituire in 120 rate mensili di € 314,00 cadauna (allegato n.12 al Piano) e, poi, mediante delega concessa da ancora da IBL BANCA in data 05/06/2023 per l'originario importo di € 25.200,00, anch'esso da restituire in 120 rate mensili ma di € 210,00 cadauna (allegato n.13 al Piano). Allo stato, entrambi i ridetti finanziamenti concessi da IBL risultano, da visure ottenute a seguito di interrogazione dello scrivente ai sistemi di allarme interbancaria, in regolare ammortamento.

In seguito, nel 2024, la AMCO - Asset Management Company S.p.A., beneficiaria a seguito di scissione del credito vantato dalla scissa MPS nei confronti del Sig. Conte, ha proceduto per il tramite della procuratrice speciale Special Gardant S.p.A. alla notifica del precetto ed al pedissequo



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

pignoramento dell'immobile gravato da ipoteca, sito in [REDACTED]
[REDACTED] ed alla procedura esecutiva immobiliare così introitata presso il Tribunale di [REDACTED] è stato assegnato il n. R.G.E. [REDACTED] (cfr. il già richiamato allegato n.9 al Piano).

Va evidenziato che la ridetta procedura esecutiva, come specificato da AMCO nella precisazione del credito trasmessa allo scrivente nonché come documentato dal procuratore legale dell'istante, l'Avv. D'Ippolito su richiesta di chiarimenti da parte del sottoscritto O.C.C., a seguito di opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. Conte era stata dichiarata sospesa con provvedimento del G.E. del Tribunale di [REDACTED] e che il conseguente giudizio di merito, introdotto da AMCO presso il Tribunale Ordinario di [REDACTED] ed avente n. R.G. [REDACTED], si è concluso con sentenza [REDACTED] con cui il Tribunale adito ha accolto le domande di AMCO e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza di sospensione della PEI [REDACTED] ed ha condannato il Sig. Conte Giuseppe alla refusione delle spese di lite, liquidate in [REDACTED] oltre conseguenze di legge (allegato G).

Ad ogni modo, il Sig. Conte Giuseppe, trovandosi sopraffatto da tutta la serie di circostanze finora illustrate, alle quali si aggiungevano ulteriori, piccoli, debiti verso l'erario e le spese quotidiane affrontate per il proprio sostentamento, non potendo fare altrimenti, in data 23/05/2024 depositava presso il Tribunale di Brindisi e per il tramite dei suoi Procuratori Avv. Giuseppe D'Ippolito e Dott.ssa Anna Calzolari apposita istanza di nomina di un professionista facente funzione di O.C.C. al fine di intraprendere la presente procedura da sovraindebitamento per addivenire ad un piano di ristrutturazione dei debiti; istanza, infine, culminata nel provvedimento di nomina del sottoscritto, emesso dal Giudice Delegato Dott. S.M. Sales il 17/06/2024 nella procedura R.G. n. 2195/2024 V.G. Tribunale di Brindisi.

Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si ritiene evidente che la complessiva esposizione debitoria dell'istante non sia stata determinata da grave colpa, frode o malafede del Sig. Conte il quale, per tutte le altre vicissitudini suesposte, ha dovuto compiere enormi sacrifici personali e scelte di vita complesse.

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza del ricorrente, si ritiene opportuno evidenziare che non risulta, dalla documentazione reperita, che egli abbia mai subito protesti negli ultimi cinque anni (allegato n.24 al Piano); circostanza che, a parere dello scrivente, evidenzia ulteriormente la



mananza di negligenza da parte dell'istante nell'assunzione e nella gestione delle obbligazioni anzidette.

* * *

LE PASSIVITÀ DELL'ISTANTE

I debiti contratti dall'istante Sig.ra Giuseppe Conte e riportati nel piano riguardano:

- 1) **REGIONE PUGLIA: il credito privilegiato di “€ 530,56 inclusi interessi e sanzioni di legge”** (cfr. precisazione del credito di cui all'allegato H) è vantato a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni 2023 e 2024 per il motoveicolo targato [REDACTED], all'anno 2023 per il motoveicolo targato [REDACTED] ed agli anni 2021 e 2022 per il motoveicolo targato [REDACTED]. Occorre rilevare che la Regione Puglia, nella propria precisazione del credito, ha precisato che *“l'importo evidenziato è riferito ai debiti tributari maturati per anni fiscali non ancora cartellizzati sino alla data odierna (ossia dall'anno d'imposta 2021) e che... Per le annualità precedenti, essendo già intervenuta l'iscrizione a ruolo delle partite, è competente Agenzia delle Entrate-Riscossione”*.
- 2) **UNITÀ TERRITORIALE ACI BRINDISI:** il credito complessivo, pari a € 1.470,21 (chirografario, stante la mancata indicazione di privilegi da parte del creditore - cfr. precisazione del credito - allegato I), deriva dall'omesso pagamento della tassa di proprietà (c.d. bollo) sui seguenti mezzi:
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anno tributario 2010;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anni tributari 2019, 2021 e 2022;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anni tributari 2016 e 2017;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anno tributario 2011;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anni tributari 2012, 2013 e 2014;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anno tributario 2023;
 - Targa: [REDACTED] Tipo Veicolo: MOTOVEICOLO, anni tributari 2023 e 2024.

Lo scrivente OCC, stante la parziale coincidenza di targhe e annualità rispetto alla precisazione del credito della Regione Puglia (creditore enumerato al prefato n.1), ritiene che ACI Brindisi debba essere inserita nell'elenco dei creditori del Piano per la somma di € 939,65 (= € 1.470,21 - € 530,56).



- 3) **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.** (già Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e per essa, quale mandataria, SPECIAL GARDANT S.p.A.: il credito di € 155.127,97 (di cui, secondo quanto indicato da AMCO S.p.A., € 141.864,64 in via privilegiata, € 4.763,33 in prededuzione ex art. 2770 c.c. ed € 8.500,00 in via chirografaria - cfr. precisazione del credito del 05/05/2025 e successiva PEC di aggiornamento del 17/07/2025 - allegato L + allegato 9 al Piano + allegato G suddetto) è sorto in virtù di un originario contratto di mutuo fondiario stipulato dal Sig. Conte con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il [REDACTED] per l'originaria somma di € 93.000,00, in forza del quale veniva iscritta a garanzia l'ipoteca volontaria di primo grado, sino alla concorrenza di € 186.000,00, sull'immobile di proprietà dell'odierno istante sito in [REDACTED]

[REDACTED]

In seguito, nel 2017, il creditore ha dichiarato il Conte decaduto dal beneficio del termine e, poi, nel 2024, ha avviato la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. [REDACTED] presso il Tribunale di [REDACTED], avverso la quale il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione, ottenendone inizialmente la sospensione; il conseguente giudizio di merito, introdotto da AMCO presso il Tribunale Ordinario di [REDACTED] ed avente n. R.G. [REDACTED], si è concluso con sentenza [REDACTED] con cui il Tribunale adito ha accolto le domande di AMCO e, per l'effetto, ha revocato l'ordinanza di sospensione della PEI n. [REDACTED] ed ha condannato il Sig. Conte Giuseppe alla refusione delle spese di lite, liquidate in [REDACTED] oltre conseguenze di legge (cfr. il già citato allegato G).

Ciò posto, con riferimento alla invocata prededucibilità della somma € 4.763,33 indicata da AMCO S.p.A., lo scrivente OCC, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 2770 c.c. e tenuto conto del tenore e del contenuto dell'art. 6 CCII, ritiene che sia corretto quanto indicato nel piano di ristrutturazione dei debiti dagli Advisor dell'istante, i quali hanno invece inserito detta somma, assieme al restante credito indicato da AMCO S.p.A., tra i crediti da soddisfare in via privilegiata.

- 4) **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, DIREZIONE REGIONALE PUGLIA: il credito complessivo, pari ad € 486,73** (chirografario, stante la mancata



indicazione di privilegi da parte del creditore - cfr. precisazione del credito effettuata dallo stesso Ente di Riscossione - allegato M), deriva dall'omesso pagamento di cartelle emesse, rispettivamente, dalla Regione Lazio (cartella n. [REDACTED]), dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Roma (cartella n. [REDACTED]), dal Settore Finanze della Regione Puglia (cartelle n. [REDACTED] e n. [REDACTED]) e dalla Polizia Urbana del Comune di Tricase (cartella n. [REDACTED]) nonché dal mancato versamento di un avviso di accertamento esecutivo emesso dal Centro Operativo dell'Amministrazione Finanziaria di Pescara (avviso n. [REDACTED]).

Si ritiene opportuno evidenziare, da un lato, che per le suddette cartelle emesse dal Tribunale di Roma, Regione Puglia e Amministrazione Finanziaria di Pescara il Sig. Conte è stato ammesso alla procedura di rateizzazione, ad oggi in corso e, dall'altro lato, che la Direzione Provinciale di Brindisi ha fatto pervenire formale dichiarazione con la quale ha informato lo scrivente che *“a carico del signor Conte Giuseppe... non vi sono ulteriori somme a debito da comunicare ovvero da iscrivere a ruolo oltre quanto già iscritto a ruolo e consegnato all'Agente della Riscossione in data antecedente la nomina dell'OCC.”*.

5) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, DIREZIONE GENERALE LAZIO:

il credito complessivo, pari ad € 107,94 (chirografario, stante la mancata indicazione di privilegi da parte del creditore - cfr. precisazione del credito effettuata dallo stesso Ente di Riscossione - allegato N), deriva dall'omesso pagamento della cartella n. [REDACTED] emessa dalla Polizia Urbana del Comune di Tricase.

Lo scrivente deve rilevare che il credito derivante dall'omesso pagamento della medesima cartella n. [REDACTED] era già anteriormente stato indicato ed azionato con la precisazione del credito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Puglia (creditore indicato al prefato n.3) e, pertanto, ritiene di non poter includere nel piano il credito precisato da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Generale Lazio;

6) IBL BANCA S.P.A.: il credito (chirografario, stante la mancata indicazione di privilegi da parte del creditore - cfr. precisazione del credito – allegato O) **di € 26.376,00** deriva da



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

Contratto di finanziamento n. [REDACTED] contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, stipulato il [REDACTED];

- 7) **IBL BANCA S.P.A.: il credito** (chirografario, stante la mancata indicazione di privilegi da parte del creditore - cfr. precisazione del credito - allegato P) di € 20.790,00 deriva da Contratto di finanziamento n. [REDACTED] rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il [REDACTED]

*

Riepilogando allo stato risultano debiti dell'istante come segue:

DEBITORE: CONTE GIUSEPPE				
CREDITORE	IN PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO / PIGNORATIZIO	CHIROGRAFARIO (O NON PRECISATO)	TOTALE DEBITO
1 Regione Puglia		€ 530,56 s.e.o.		€ 530,56 s.e.o.
2 ACI Brindisi			€ 939,65 s.e.o.	€ 939,65 s.e.o.
3 AMCO S.P.A.		€ 146.627,97 s.e.o.	€ 8.500,00 s.e.o.	€ 155.127,97 s.e.o.
4 AdE – Risc. Dir. Reg. Puglia			€ 486,73 s.e.o.	€ 486,73 s.e.o.
5 IBL Banca S.p.A.			€ 26.376,00 s.e.o.	€ 26.376,00 s.e.o.
6 IBL Banca S.p.A.			€ 20.790,00 s.e.o.	€ 20.790,00 s.e.o.
TOTALE DEBITI SIG. CONTE		€ 147.158,53 s.e.o.	€ 57.092,38 s.e.o.	€ 204.250,91 s.e.o.

Considerati i riscontri forniti e quelli omessi e le risultanze emerse dalle visure effettuate presso i diversi archivi ed elenchi, allo stato non risultano ulteriori debiti dell'istante nei confronti del Sistema bancario o di Agenzia delle Entrate, Comune e Inps (cfr. Visure CRIF, CTC, EXPERIAN, CAI Centrale Rischi Banca d'Italia – allegato Q).

*

Con riferimento alle posizioni creditorie di IBL Banca S.p.A. di cui ai prefati punti nn. 6 e 7, lo scrivente O.C.C., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4, CCII, deve rilevare che al momento della stipula del contratto di finanziamento n. [REDACTED] con cessione del quinto dello stipendio, concesso dalla finanziaria IBL Banca nel [REDACTED] e da restituire mediante 120 rate



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

mensili di € 314,00 cadauna, la situazione economica del Sig. Conte poteva già ritenersi precaria e squilibrata.

All'epoca, infatti, il debitore percepiva mensilmente uno stipendio netto medio pari a circa € 2.000,00 (dato riscontrabile dagli estratti conto depositati dall'istante e dal modello 730 [REDACTED] presentato nel [REDACTED] e risultava già segnalato in Banca d'Italia da parte di AMCO S.p.A., nella categoria "sofferenze", per l'importo di € 146.048,00.

Inoltre, nel succitato modello 730 [REDACTED] (ossia nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della stipula del contratto di finanziamento con IBL), erano espressamente indicati i tre figli del Conte come "familiari a carico".

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per la stipula del contratto di finanziamento n. [REDACTED] del [REDACTED] da restituire alla stessa IBL Banca con delegazione di pagamento e tramite 120 rate mensili di € 210,00 cadauna.

A [REDACTED] infatti, l'odierno istante non solo risultava ancora segnalato a sofferenza da AMCO S.p.A., percepiva una retribuzione pressoché analoga a quella percepita nell'anno precedente ed aveva i tre figli minori a suo carico (come risultante, ancora una volta, dalla dichiarazione dei redditi [REDACTED]) ma, inoltre, aveva pure in corso il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio concesso dalla stessa IBL Banca appena un anno prima.

A parere di chi scrive, quindi, la finanziaria IBL Banca S.p.A., nel deliberare la concessione dei finanziamenti del [REDACTED] e [REDACTED] non ha tenuto adeguatamente conto del merito creditizio del debitore, il quale evidentemente già versava in una situazione economica precaria e di squilibrio.

* * *

IL PATRIMONIO ATTIVO DELL'ISTANTE

BENI IMMOBILI

Il Sig. Conte Giuseppe è proprietario del seguente bene immobile:

abitazione sita in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Su tale bene la mutuante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ora AMCO S.p.A.) ha iscritto, a garanzia del proprio credito, ipoteca volontaria di primo grado il [REDACTED]. Inoltre, come meglio



esposto in precedenza, su detto immobile pende presso il Tribunale di [REDACTED] la procedura esecutiva immobiliare avente n. R.G.E. [REDACTED], la cui sospensione inizialmente dichiarata con provvedimento del G.E. del [REDACTED] è stata, come detto, revocata con sentenza n. [REDACTED], emessa all'esito del giudizio di merito introdotto da AMCO.

Inoltre, occorre evidenziare che, dalla documentazione trasmessa dall'istante e dalla perizia di stima a firma del Geom. [REDACTED], si evince che detto bene immobile versa in stato di degrado e che il valore dello stesso è stato stimato, dal ridetto perito incaricato dal Sig. Conte Giuseppe, in € 33.848,00 (allegato n.22 al Piano).

BENI MOBILI REGISTRATI

Il Sig. Conte Giuseppe risulta proprietario del seguente bene mobile registrato (cfr. visura PRA – allegato R):

- motoveicolo marca [REDACTED], modello [REDACTED] tg. [REDACTED], immatricolato il [REDACTED].

CAPACITÀ REDDITUALE E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Per quanto concerne le capacità reddituali del debitore, l'unica fonte di reddito è costituita dai proventi derivanti dalla propria attività lavorativa.

Pertanto, lo stipendio percepito dal Conte, oltre ad essere necessario al suo sostentamento, è come detto gravato dall'assegno mensile di mantenimento per i suoi tre figli, pari a € 400,00.

Ciò posto, il reddito dell'odierno ricorrente degli ultimi 3 anni risulta così ripartito (cfr. allegato n.6 al Piano):

- I) Modello 730/2024, reddito imponibile € 37.393,00;
- II) Modello 730/2023, reddito imponibile € 47.882,00;
- III) Modello 730/2022, reddito imponibile € 33.116,00.

Egli, inoltre, risulta unico titolare del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] [REDACTED] avente ultima giacenza media annua disponibile pari a + € 3.252,12 (cfr. estratto conto n.4/2024 – allegato S); saldo al 30/06/2025: + € 2.950,30 (cfr. estratto conto n.2/2025 – allegato S ridetto).

* * *



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta dell'istante consiste nel pagamento dei creditori, nelle misure e come da prospetto di seguito riportati e come da allegata "Tabella di piano" (cfr. allegato T):

- pagamento integrale (100%) in prededuzione dei crediti professionali sorti a favore dello scrivente professionista in funzione di O.C.C.¹ (come da preventivo predisposto in base al DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30 e sottoscritto dall'istante – cfr. allegato U) e di quelli sorti a favore degli Advisors Avv. Giuseppe D'Ippolito e Dott.ssa Anna Calzolari, che hanno assistito e patrocinato l'istante nell'instaurazione della presente procedura di sovraindebitamento e nella predisposizione e redazione del piano;
- pagamento integrale (100%) in privilegio del creditore Regione Puglia;
- pagamento nella misura del 23% del credito privilegiato di AMCO S.p.A.;
- pagamento nella misura del 5% di tutti i restanti creditori chirografari (AMCO S.p.A., ACI Brindisi, Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Puglia, IBL Banca S.p.A.).

Riepilogo:

CREDITI IN PREDEDUZIONE	IMPORTO	% DI SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE
Compenso professionista in funzione di O.C.C.	€ 5.900,00	100%	€ 5.900,00
Compenso difensore Avv. D'Ippolito	€ 5.200,00	100%	€ 5.200,00
Compenso advisor Dott.ssa Calzolari	€ 5.200,00	100%	€ 5.200,00
CREDITO PRIVILEGIATO	IMPORTO	% DI SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE
Regione Puglia	€ 530,56	100%	€ 530,56
AMCO S.p.A.	€ 146.627,97	23%	€ 33.724,43
CREDITO CHIROGRAFARIO	IMPORTO	% DI SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE
AMCO S.p.A.	€ 8.500,00	5%	€ 425,00
ACI Brindisi	€ 939,65	5%	€ 46,98
AdE – Risc. Dir. Reg. Puglia	€ 486,73	5%	€ 24,33
IBL Banca S.p.A.	€ 26.376,00	5%	€ 1.318,80
IBL Banca S.p.A.	€ 20.790,00	5%	€ 1.039,50
TOTALE DEBITO INIZIALE € 220.550,91		TOTALE DEBITO STRALCIATO € 53.409,60	

¹ già detratto l'importo di € 500,00 corrisposto dal Conte a titolo di fondo spese, come stabilito nel decreto di nomina del sottoscritto professionista f.f. O.C.C..



Il versamento della somma totale dei debiti stralciati, pari a € **53.409,60**, avverrà secondo le modalità di seguito specificate:

- il Sig. Giuseppe Conte provvederà al pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari nella misura indicata nella prefata tabella riepilogativa (per complessivi € 53.409,60), mediante 108 rate mensili costanti di importo pari a € 494,53 (Euro quattrocentonovantaquattro/53) da corrispondere ai creditori presenti nel piano, alle coordinate iban che verranno comunicate dagli stessi all'O.C.C., nell'ordine e come da riparti indicati nel piano di ammortamento di cui all'allegato T: le prime rate verranno versate in favore dei creditori in prededuzione sino all'estinzione di ciascun credito, in seguito le rate verranno versate in favore dei creditori privilegiati in concorrenza tra loro ed infine in favore dei creditori chirografari e previa produzione trimestrale delle quietanze di pagamento.

Si evidenzia che i compensi professionali per onorare le spese di procedura di cui al combinato disposto del DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012 n. 30, ivi compresi quelli per la presente relazione, sono stati calcolati secondo i parametri previsti dalla normativa ridetta, ridotti nel caso di specie nella percentuale del 15% e, comunque, sono stati concordati con l'istante – il quale ha sottoscritto l'apposito preventivo - e sono in prededuzione.

* * * * *

VALUTAZIONE DELL'ESPERTO SULLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

A parere dello scrivente la proposta di piano formulata dall'istante appare fattibile e ponderata a tutela del ceto creditorio, se si considera che l'attivo realizzabile da ciascun creditore risulta senza dubbio maggiore rispetto a quello che si realizzerebbe mediante la liquidazione dell'attuale patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore istante.

Ed infatti, come detto, l'unico immobile di proprietà dell'istante è l'abitazione sita in [REDACTED] la quale, trovandosi in evidente stato di degrado (vedasi, a riguardo, le foto contenute nella perizia di stima di cui al richiamato allegato n.22 al Piano) ha un valore (secondo la stima effettuata dal perito Geom. [REDACTED] su incarico dal Sig. Conte Giuseppe) di € 33.848,00. Il motoveicolo [REDACTED] tg. [REDACTED], invece, risulta immatricolato ed acquistato dall'istante nel [REDACTED] per cui, sulla base delle indagini di mercato effettuate dallo scrivente tramite siti



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

specialistici, la quotazione media di detto mezzo è pari ad € 19.685,00 (vedasi valutazione usato estrapolata dal sito Moto.it di cui all'allegato V).

Ebbene, a fronte di un ammontare complessivo dei crediti precisati pari a € 220.550,91, il patrimonio liquidabile dell'istante, sarebbe pari a complessivi € 53.533,00, da cui andrebbero peraltro detratti oneri, costi e spese di liquidazione. A riguardo, è opportuno rilevare che secondo quanto riportato dal report n.1325 "Foreclosures and house prices" (trad.: "Pignoramenti e prezzi delle case") pubblicato da Banca di Italia nel 2021 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1325/en_Tema_1325.pdf) "lo sconto medio sui prezzi di vendita dovuto a pignoramento è compreso tra il 42 e il 56%" rispetto al valore di stima dell'immobile staggito. Pertanto, considerato il valore iniziale di € 33.848,00 attribuito dal perito, applicata la percentuale minima di abbattimento del 42% indicata nel report della Banca d'Italia e sommato il valore ricavato dalla quotazione media del motoveicolo dell'istante, è possibile prevedere che dalla liquidazione dell'unico immobile facente parte del patrimonio attivo del debitore si ricaverebbe una somma utile per i creditori non superiore a circa 40.000,00.

Peraltro, si ritiene di dover evidenziare che l'alternativa liquidatoria non sarebbe maggiormente vantaggiosa nemmeno dal punto di vista delle tempistiche di soddisfazione dei creditori, considerato che secondo quanto riportato sul sito di "CRIBIS Credit Management", società del Gruppo CRIF, in base all'osservatorio specifico "Legal Eye" sulle procedure esecutive immobiliari svoltesi nel periodo 2018-2023, la durata media, in Puglia, delle Esecuzioni Immobiliari nel periodo intercorrente tra l'iscrizione al ruolo della procedura e l'approvazione del piano di Riparto è di 7,5 anni: <https://www.cribiscreditmanagement.it/osservatorio-npe/procedure-giudiziali/esecuzioni-immobiliari/>).

Nel caso specifico, quindi, il piano è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, a fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare appena sufficiente a soddisfare per intero i soli creditori in prededuzione e solo in minima parte i creditori privilegiati, l'istante propone il versamento, seppur in maniera dilazionata, di somme complessive tali da soddisfare interamente i creditori in prededuzione ed il creditore privilegiato Regione Puglia. Ancora, il piano prevede che ad AMCO S.p.A., per il credito privilegiato fondiario di € 146.627,97 derivante dalla concessione del mutuo ipotecario, sia corrisposta ratealmente la complessiva somma di € 33.724,43 e, quindi, pur



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

essendo previsto il pagamento non integrale del creditore munito di garanzia ipotecaria, lo scrivente O.C.C., sulla base dei dati e dei documenti acquisiti e delle considerazioni suesposte, ritiene di poter attestare che ad AMCO S.p.A. sarebbe comunque assicurato il pagamento in misura nettamente superiore rispetto a quella che appare realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato derivante dalla liquidazione del bene immobile gravato da ipoteca che, come sopra specificato, secondo la stima effettuata dal perito Geom. [REDACTED], ha ad oggi un valore di mercato pari ad € 33.848,00 (da cui, peraltro, come detto, andrebbero detratte le somme necessarie a soddisfare i crediti in prededuzione, oltre alle spese ed ai costi di liquidazione del bene).

Il piano, inoltre, prevede la soddisfazione in percentuale di tutti i creditori chirografari i quali, di contro e prevedibilmente, in caso di alternativa liquidatoria (sia attuata attraverso le forme previste dalla legge sul sovraindebitamento sia attraverso l'eventuale esecuzione immobiliare sull'abitazione ridetta e mobiliare sul motoveicolo), non potrebbero essere in alcun modo ed in alcuna misura soddisfatti.

Circa la durata del piano, il compendio normativo dispone che il piano preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, non prevedendo termini perentori per la regolarizzazione dei debiti.

Sul punto è intervenuta da ultimo la Cassazione civile con Ordinanza n.4622 del 21/02/2024 che, ribadendo il principio di diritto già espresso dal Supremo Consesso con la sentenza n. 27544 del 28/10/2019, ha rilevato che *“è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni”*. Nel caso specifico il piano prevede la soddisfazione dei creditori in un lasso di tempo di anni 9.

Considerando anche l'età dell'istante, secondo gli indicatori demografici Istat 2024 relativi alla durata media della vita in Italia, la speranza di vita alla nascita, nel Mezzogiorno, è pari a 80,3 anni per gli uomini e 84,6 anni per le donne. Il Sig. Conte ha [REDACTED] e, quindi, dovrebbe terminare di onorare il piano quando avrà compiuto [REDACTED] anni, quindi ben al di sotto della media nazionale ridetta.

Ad ogni buon conto qualora il piano non dovesse essere rispettato l'istante decadrà dal beneficio in quanto lo stesso non costituisce novazione dell'obbligazione originaria.



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

Per quanto riguarda la rata mensile offerta ai creditori, pari ad € 494,53, lo scrivente ritiene la stessa adeguata al reddito mensile percepito dal debitore istante, pari a circa € 2.000,00 derivanti da stipendio, da cui devono detrarsi le spese occorrenti per il proprio sostentamento e quelle periodiche (indicate e quantificate nel piano del consumatore in circa € 1.000,00) nonché la somma di € 400,00 che il Sig. Conte versa a titolo di assegno di mantenimento mensile per i tre figli minorenni.

* * * * *

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra,

RILEVATO

- che è stato esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 65 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii., il quale prevede il pagamento integrale dei crediti professionali, delle spese di procedura in prededuzione e del credito privilegiato della Regione Puglia, nonché il pagamento nella misura del 23% del credito privilegiato di AMCO S.p.A. e, infine, il pagamento nella misura del 5% di tutti i restanti creditori chirografari AMCO S.p.A., ACI Brindisi, Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Puglia, IBL Banca S.p.A.;
- che tale proposta prevede il versamento della complessiva somma di € 53.409,60 mediante 108 rate mensili costanti di importo pari a € 494,53 (Euro quattrocentonovantaquattro/53) da corrispondere ai creditori presenti nel piano alle coordinate iban che verranno comunicate dagli stessi all'OCC, secondo le scadenze indicate nella "Tabella di piano" di cui al ri-citato allegato T e previo saldo delle spese di procedura come sopra indicate;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelle direttamente messe a disposizione dai creditori interrogati;
- che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi esaustiva ai fini che qui interessano;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti;



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della proposta di piano;

tutto ciò premesso e rilevato, lo scrivente professionista incaricato, verificata la completezza della documentazione acquisita e l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.68 del D.Lgs. n.14/2019 e

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - con sospensione ex art. 70, c.4 del D.Lgs. n.14/2019 di tutti i procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso istante – che il Sig. Conte Giuseppe intende sottoporre al giudizio del Tribunale, nonché alla valutazione dei creditori, in quanto valutato attendibile, sostenibile e coerente con la situazione economica-patrimoniale dell'istante e formulato a tutela dei creditori, anche considerata l'impossibilità di prevedere un'alternativa ipotesi liquidatoria del patrimonio del Sig. Conte che possa risultare maggiormente soddisfattiva per il ceto creditorio. Lo scrivente si riserva di informare tempestivamente il G.D. ed i creditori del presente piano qualora dovesse venire a conoscenza di informazioni che possano pregiudicare la fattibilità del piano.

* * *

Si depositano:

allegato A: copia del decreto di nomina del sottoscritto professionista f.f. O.C.C.;

allegato B: copia del verbale di primo incontro del 24/10/2024 con il Sig. Conte;

allegato C: copie delle missive di richieste di specifica dei crediti;

allegato D: copia del certificato di stato di famiglia con residenza ed estratto riassuntivo di atto di matrimonio del Sig. Conte;

allegato E: copia della sentenza di divorzio indicante l'assegno di mantenimento dei figli minori del Sig. Conte;



Studio Legale De Guido

Via A. Affumicati, 4 - Tel. e Fax 0831773834
PEC: deguido.samuele@coabrindisi.legalmail.it
E-mail: samuele.deguido@libero.it
72023 Mesagne (Brindisi)

Avv. Mario De Guido
Patrocinante in Cassazione

Avv. Samuele De Guido

- allegato F:** copia del certificato di residenza dei tre figli minori del Sig. Conte;
- allegato G:** copia della sentenza [REDACTED] emessa il [REDACTED] dal Tribunale di [REDACTED];
- allegato H:** copia della precisazione del credito di Regione Puglia;
- allegato I:** copia della precisazione del credito di Unità Territoriale ACI Brindisi;
- allegato L:** copia della precisazione del credito di AMCO S.p.A. e della comunicazione integrativa;
- allegato M:** copia della precisazione del credito di Agenzia Delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Puglia;
- allegato N:** copia della precisazione del credito di Agenzia Delle Entrate – Riscossione, Direzione Generale Lazio;
- allegato O:** copia della precisazione del credito di IBL Banca S.p.A. (cessione del quinto);
- allegato P:** copia della precisazione del credito di IBL Banca S.p.A. (delega di pagamento);
- allegato Q:** copia delle Visure CRIF, CTC, EXPERIAN, CAI Centrale Rischi Banca d'Italia;
- allegato R:** copia della visura PRA su soggetto Sig. Conte Giuseppe;
- allegato S:** copia dell'estratto conto n.4/2024 relativo al conto corrente n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] con indicazione di saldo e giacenza media annua e copia dell'estratto conto n.2/2025;
- allegato T:** "Tabella di piano" contenente l'ammortamento dei debiti dell'istante nell'arco di 106 mesi;
- allegato U:** copia del preventivo per compensi del professionista f.f. O.C.C. sottoscritto dall'istante;
- allegato V:** copia della valutazione del motoveicolo usato di proprietà dell'istante, estrapolata dal sito Moto.it.

* * *

Con osservanza

Brindisi, 05 settembre 2025

Il Professionista f.f. O.C.C.
Avv. Samuele De Guido

